



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 46 / 2011

Roma, 20/05/2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI,
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI
UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO RIFORME - SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5 ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

OGGETTO: Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'applicazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della convocazione dei comizi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato una nota in data 13 maggio 2011 indirizzata ai Ministeri ed alle Amministrazioni Centrali dello Stato con la quale, in riferimento ad altra circolare del 23 marzo 2011 relativa all'applicazione dell'art. 9 della legge 22



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

febbraio 2000, n. 28 per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, ha disposto quanto segue:

“si ricorda che il “divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficacia assolvimento delle proprie funzioni” proseguirà fino alla chiusura delle operazioni di voto relative ai referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011 (DPR 23 marzo 2011 pubblicati nella G.U. 4 aprile 2011).

Si invitano, pertanto, tutte le Amministrazioni a sospendere, in tale periodo, ogni attività di comunicazione effettuata sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di evitare eventuali richiami da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Per tutte quelle attività di comunicazione ritenute indispensabili e indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere alla predetta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in forma impersonale recando, esclusivamente, l'emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde; sito internet; etc.) necessari a veicolare l'iniziativa in oggetto.

Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario sulle reti RAI (ai sensi del combinato disposto della legge 7 giugno 2000, n.150, art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 45, comma 2, lettera g), dovranno allegare il parere positivo espresso dall'AGCOM.”

Si pregano le SS.LL. di dare immediata notizia dei contenuti della presente ai Sindaci dei comuni delle rispettive province, alle Autorità locali di pubblica sicurezza, alle Pubbliche Amministrazioni in sede locale, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)